

ALLEGATO A

INDIRIZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRIME ELEZIONI

Oggetto

Il presente documento ha la funzione di stabilire indirizzi operativi per l'esercizio del diritto di voto e lo svolgimento delle prime operazioni elettorali in conformità alle disposizioni di cui alla l.r.79 del 27 dicembre 2012.

In particolare, i Commissari nominati ai sensi dell'articolo 33 comma 3 della l.r.79/2012, così come previsto dall'articolo 34 comma 1 dovranno provvedere entro 90 giorni dalla propria nomina ad indire le elezioni dei membri del nuovo consorzio. Le elezioni dovranno svolgersi contemporaneamente per tutti i consorzi entro i successivi 90 giorni.

A tale scopo valgono i seguenti indirizzi:

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i consorziati proprietari di immobili (terreni e fabbricati) situati nell'ambito del perimetro di contribuenza ed individuati nel catasto consortile che abbiano compiuto 18 anni di età.
2. Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato ai sensi dell'articolo 10, commi 2, 3 e 4 della l.r.79/2012
3. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.
4. Le attribuzioni a ciascun consorziato di cui all'articolo 8 comma 4 della L.R. 79/2012 anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare dei diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile. I nominativi dei soggetti di cui al presente comma sono comunicati dal proprietario al consorzio al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.
5. Il Commissario indice le elezioni, ed individua fra gli stessi soggetti gestori le risorse e le strutture per realizzare la procedura elettorale entro 30 giorni dalla propria nomina (nell'atto possono essere definite eventuali regole di dettaglio per il calcolo delle sezioni elettorali e l'attribuzione dei seggi.).
6. Ciascun Commissario provvede ad approvare, con proprio decreto, l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto entro 45 giorni dalla propria nomina, a tale scopo entro 10 giorni dalla nomina, ciascun Commissario richiede agli Enti gestori della bonifica fino all'entrata in vigore della l.r. 79/2012, ricadenti nell'ambito del proprio comprensorio, la trasmissione degli elenchi dei contribuenti aggiornati al ruolo 2013 o comunque all'ultimo ruolo approvato. Raccolti tutti gli elenchi, il Commissario provvede alla redazione di un unico elenco provvisorio degli aventi diritto al voto. Gli elenchi dovranno essere forniti su supporto informatico.
7. Il decreto del Commissario di approvazione della lista degli aventi diritto al voto, dovrà essere pubblicato, oltre che nell'albo consortile online, anche nell'albo pretorio online dei comuni ricadenti nel comprensorio e sul sito della Regione Toscana per un periodo di giorni 15 consecutivi. Durante lo stesso periodo l'elenco (su supporto informatico) dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati presso gli uffici del consorzio, dei comuni anzidetti e delle Unioni dei Comuni. Le liste

dovranno inoltre essere rese disponibili sui siti internet degli Enti gestori della bonifica fino all'entrata in vigore della l.r. 79/2012.

8. Dell'avvenuto deposito dell'elenco nonché, del termine e delle modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati, dovrà essere data contemporanea notizia sul sito internet degli Enti gestori e sull'albo pretorio delle amministrazioni comunali.

9. Contro le risultanze dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, i soggetti interessati possono proporre reclami e rettifiche, esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata degli Enti gestori della Bonifica, entro il termine perentorio di 15 giorni a decorrere dal 16° giorno successivo alla pubblicazione di cui al paragrafo 7. Le istanze presentate entro il suddetto termine perentorio e/o con modalità diverse da quelle sopra previste, saranno ritenute inammissibili.

10. Il Commissario entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 9, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni all'elenco, che saranno comunicate ai ricorrenti mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.

11. Il Commissario, espletati gli adempimenti di cui sopra, approva l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto depositandolo solo su supporto informatico presso gli uffici consortili.

12. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il Commissario, entro il termine di 60 giorni antecedenti alla data fissata per le elezioni, comunica, pubblicando sui siti internet degli Enti gestori della bonifica e su almeno un quotidiano locale, agli aventi diritto al voto le date di svolgimento delle stesse con l'indicazione di ogni informazione utile all'esercizio del diritto di voto.

13. Contestualmente all'indizione delle elezioni, il Commissario, presso la stessa sede costituisce un ufficio temporaneo unico dedicato alle procedure elettorali composto da almeno un funzionario per ciascuno dei precedenti enti gestori della bonifica – tra i quali necessariamente deve essere individuato il funzionario delegato (e relativi sostituti) dallo stesso Commissario a ricevere le liste dei candidati;

14. Gli iscritti nella lista degli aventi diritto al voto possono presentare, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 4 della l.r. 79/2012, liste di candidati per ciascuna sezione di appartenenza scelti tra i consorziati iscritti negli elenchi della stessa sezione, ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche.

15. Ciascuna lista deve, a pena di inammissibilità, comprendere un numero di candidati non inferiore a 5 e non superiore a 10. I candidati devono essere elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita.

16. In ciascuna lista può essere presente almeno un candidato in rappresentanza di ciascuno dei territori ricadenti nella competenza degli enti gestori di cui l.r. 34/1994

17. Le liste dei candidati devono essere consegnate in duplice copia al Commissario o suo funzionario delegato, che ne restituirà ricevuta restituendo la copia da lui firmata con indicazione del giorno e dell'ora di ricezione. La consegna delle liste deve avvenire fra le ore 9.00 e le ore 13.00 dei giorni compresi fra il trentatreesimo ed il ventottesimo antecedenti la data di svolgimento delle elezioni.

18. Qualora in una o più sezioni non siano presentate liste entro la scadenza di cui al paragrafo 17

sono ammissibili singole candidature, se presentate da un numero di aventi diritto al voto non inferiore a cinquanta oppure non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

19. Insieme con le liste dei candidati o le singole candidature devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di aventi diritto al voto;

20. Le determinazioni, debitamente motivate, in ordine all'accettazione delle liste nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista, saranno comunicate, entro il trentesimo giorno anteriore alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista. A tal fine il primo firmatario di ciascuna lista fornisce all'atto di presentazione della lista l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare detta comunicazione.

21. L'elezione dei membri dell'assemblea consortile è effettuata a scrutinio segreto, l'elezione potrà essere effettuata anche mediante modalità telematiche che garantiscano la sicurezza, l'anonimato e l'integrità del voto.

22. I Commissari sulla base degli elenchi degli aventi diritto al voto, al fine di garantire omogeneità di accesso al voto su tutto il territorio regionale, concorda anche con la Regione l'elenco e le sedi dei seggi che dovranno essere allestiti.

23. Per lo svolgimento delle operazioni di voto dovranno essere allestiti, con funzioni di coordinamento ed informazioni in ciascuna delle sedi dei vecchi enti gestori, seggi elettorali che avranno anche funzioni di coordinamento, riferimento ed informazione per tutti i seggi distribuiti sul territorio. La votazione potrà essere effettuata nei giorni e negli orari stabiliti con atto del Commissario.

24. Con lo scopo di favorire la partecipazione al voto il Commissario chiede alle Amministrazioni comunali la disponibilità ad allestire seggi elettorali presso le loro sedi.

25. Nel caso in cui il commissario stabilisca la possibilità di effettuare la votazione anche con modalità telematica, il sistema di votazione dovrà garantire l'impossibilità di risalire al voto espresso da ciascun elettore, i voti non devono essere alterabili e non dovrà essere possibile conoscere risultati parziali a seggi ancora aperti.

26. Ogni iscritto negli elenchi dei votanti di ciascuna sezione ha diritto ad un unico voto, l'elettore può esprimere una preferenza sui candidati appartenenti alla lista.

27. Ai soggetti nominati Commissario non è consentita la candidatura alle prime elezioni consortili.